

Ordinanza sulla definizione e l'adeguamento delle strutture tariffali nell'assicurazione malattie¹

del 20 giugno 2014 (Stato 8 maggio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 43 capoversi 5 e 5^{bis} della legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie (LAMal),³

ordina:

Art. 1⁴ Oggetto

La presente ordinanza disciplina la definizione delle strutture tariffali secondo l'articolo 43 capoverso 5 secondo periodo LAMal e l'adeguamento delle strutture tariffali secondo l'articolo 43 capoverso 5 primo periodo LAMal che sono state approvate secondo l'articolo 46 capoverso 4 LAMal.

Art. 2⁵ Struttura tariffale per le prestazioni mediche

¹ Nella struttura tariffale per le prestazioni mediche (TARMED), versione 1.08. approvata il 15 giugno 2012 dal Consiglio federale, sono effettuati gli adeguamenti secondo l'allegato 1.

² La struttura tariffale per le prestazioni mediche (TARMED), versione 1.08. con gli adeguamenti secondo l'allegato 1, è definita come struttura tariffale uniforme per tutta la Svizzera e figura all'allegato 2.

Art. 2a⁶ Struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia

La struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia è definita secondo l'allegato 3.

Art. 3⁷ Informazioni e dati

¹ Su richiesta, i partner tariffali devono trasmettere gratuitamente al Dipartimento federale dell'interno tutte le informazioni e tutti i dati necessari per valutare gli effetti della definizione o degli adeguamenti delle strutture tariffali.

RU **2014** 1883

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4635).

² RS **832.10**

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4635).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4635).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6023).

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2016 (RU **2016** 4635). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6023).

² Le informazioni e i dati trasmessi mostrano in particolare:

- a. l'evoluzione globale del volume del punto di tariffa della struttura tariffale corrispondente;
- b. l'evoluzione del volume del punto di tariffa di tutte le posizioni di prestazioni nella struttura tariffale;
- c. gli spostamenti del volume del punto di tariffa conteggiato nella struttura tariffale;
- d. l'interpretazione delle evoluzioni riscontrate dal punto di vista del partner tariffale;
- e. i dati concernenti i costi delle posizioni di prestazioni che si trovano in possesso dei partner tariffali o dell'organizzazione che hanno istituito per la manutenzione delle struttura tariffale.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2014.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4635).

*Allegato 1*⁸
(art. 2 cpv. 1)

Adeguamenti della struttura tariffale per le prestazioni mediche⁹

⁸ Originario all. Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6023). Correzione dell'8 mag. 2018 (RU **2018** 1783).

⁹ Gli adeguamenti della struttura tariffale per le prestazioni mediche non sono pubblicati nella RU. Sono consultabili al seguente indirizzo Internet: www.admin.ch > Diritto federale > Testi integrali pubblicati mediante rimando: RU 2017 6023, allegato 1 (xlsx).

Allegato 2¹⁰
(art. 2 cpv. 2)

Struttura tariffale per le prestazioni mediche uniforme per tutta la Svizzera¹¹

¹⁰ Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 nov. 2016 (RU **2016** 4635). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6023).
Correzione dell'8 mag. 2018 (RU **2018** 1783).

¹¹ Non pubblicata nella RU. La struttura tariffale per le prestazioni mediche uniforme per tutta la Svizzera può essere consultata al seguente indirizzo Internet: www.admin.ch > Diritto federale > Testi integrali pubblicati mediante rimando: RU 2017 6023, allegato 2 (pdf).

Allegato 3¹²
(art. 2a)

Struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia¹³

¹² Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6023).

¹³ Non pubblicata nella RU. La struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia può essere consultata al seguente indirizzo Internet: www.admin.ch > Diritto federale > Testi integrali pubblicati mediante rimando: RU 2017 6023, allegato 3 (pdf).

